

NUOVO

ALLEGATO SUB NUOVO  
DELLA DELIBERAZIONE DI  
CONSIGLIO COMUNALE  
DEL 3 APR. 2000 N° 38  
IL FUNZIONARIO



**COMUNE DI NEGRAR**

Provincia di Verona  
tel. 045/7500033 FAX 045 7501711  
C.F. e P. IVA 00251080230  
C.A.P. 37024

# Regolamento

per la distribuzione dell'acqua potabile

## CAPITOLO PRIMO GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO

### Art. 1

#### **Assunzione del servizio del pubblico acquedotto Denuncia di approvvigionamento derivato da fonti diverse**

Il servizio della distribuzione dell'acqua potabile nel territorio del Comune e' assunto in privativa dall'Amministrazione comunale.

Il servizio verra' condotto in economia.

L'Amministrazione potrà stabilire con apposita deliberazione diversa forma di conduzione.

Tutti gli utenti che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto devono provvedere all'installazione ed al buon funzionamento di idonei strumenti di misurazione della portata dell'acqua prelevata secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione e denunciare il volume dell'acqua prelevato nell'anno.

### Art. 2

#### **Costruzione della rete idrica**

La rete di distribuzione idrica sarà normalmente costruita su suolo pubblico direttamente dal Comune oppure mediante appalti.

In casi particolari potrà essere richiesto e concordato con le parti l'attraversamento delle condutture su suolo privato.

Eventuali diramazioni su aree non servite dalla rete del pubblico acquedotto potranno essere costruite a richiesta degli interessati sia in suolo pubblico o su strade e fondi privati a totale spesa dei richiedenti su progetti presentati dagli stessi, approvati dall'Amministrazione, realizzati da personale specializzato sotto l'alta sorveglianza del servizio acquedotto comunale.

Ultimati tali lavori, sarà redatto apposito verbale di collaudo e presa in carico delle opere da parte del servizio acquedotto.

Tutti gli impianti passeranno nella piena proprietà e disponibilità dell'Amministrazione, previa costituzione delle eventuali servitù per la parte delle reti costruite su strade o fondi privati.

### Art. 3

#### **Proprietà delle tubazioni**

Tutte le tubazioni della rete di distribuzione dell'acquedotto comunale, sino al raccordo con il contatore di misurazione dell'acqua consumata, contatore compreso, sono in ogni caso di proprietà dell'Amministrazione.

### Art. 4

#### **Sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti**

La sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti del pubblico acquedotto sono affidate al servizio, il quale, di volta in volta, per i vari lavori, si servirà in via ordinaria del personale dipendente e, solo in via eccezionale, di ditte esterne.

**Art. 5**  
**Interruzione del servizio di erogazione**

Nessuna responsabilità può essere imputata all'Amministrazione per interruzione nell'erogazione dell'acqua per rotture o lavori in corso, dovuti a causa di forza maggiore.  
Le utenze che, per loro natura, richiedono continuità del servizio, dovranno provvedere all'installazione di un adeguato, autonomo, impianto di riserva.  
L'Amministrazione si riserva la facoltà di disciplinare l'erogazione dell'acqua in conseguenza della diminuita disponibilità delle sorgenti o per altre inderogabili necessità.

**Art. 6**  
**Priorità nella concessione delle utenze**

Ai fini delle nuove concessioni le utenze si distinguono in utenze domestiche ed utenze generiche non domestiche.  
Nell'impossibilità di soddisfare tutte le nuove richieste, è riservata la priorità alle utenze domestiche.

**Art. 7**  
**Danni alle condotte e tubazioni in genere**

Affinché non siano recati danni alle condotte stradali e alle derivazioni delle reti idriche, il servizio acquedotto, previa richiesta, è tenuto a segnalare l'esatta ubicazione delle condutture stesse.  
Qualora siano provocati guasti alle tubazioni per mancata richiesta di segnalazioni di ubicazione, o per negligenza o colpa di chi esegue lavori in prossimità delle tubazioni, l'Amministrazione comunale ha diritto al rimborso conseguente all'interruzione effettuata per le dispersioni di acqua riscontrate. La riparazione, ovviamente, sarà eseguita a spese di chi ha provocato il guasto.  
Tale rimborso verrà determinato con perizia dell'Ufficio Tecnico Comunale.  
Il versamento di quanto dovuto dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla richiesta. In caso contrario sarà applicato quanto previsto dall'ultimo capoverso dell'art. 42.

**Art. 8**  
**Divieto di qualsiasi operazione sulla rete e sulle valvole di distribuzione**

È fatto divieto a chiunque, all'infuori degli appositi incaricati del servizio di inserirsi nelle operazioni e nei lavori da praticarsi alla rete di distribuzione stradale ed alle diramazioni fino al contatore.  
Tale proibizione comprende anche il divieto assoluto per i concessionari di manomettere o manovrare la valvola stradale posta dall'Amministrazione nel punto da cui si diparte la derivazione dell'utenza.

**Art. 9**  
**Chiusura temporanea e riapertura dell'utenza**

L'utente che, per qualsiasi motivo, intendesse chiudere temporaneamente la condotta dovrà presentare richiesta all'Amministrazione.  
Egual procedura dovrà essere osservata per la successiva riapertura.  
Sono a suo carico dell'utente le spese e i diritti relativi.

**Art. 10**  
**Distribuzione dell'acqua**

La distribuzione dell'acqua proveniente dal pubblico acquedotto può avere luogo:

- a) per mezzo di impianti di uso pubblico;
- b) mediante concessione di utenze private.

**CAPITOLO SECONDO**  
**FORNITURE PER USO PUBBLICO**

**Art. 11**  
**Definizione di impianti per uso pubblico**

Sono considerati impianti per uso pubblico:

- a) le fontanelle e fontane pubbliche;
- b) le bocche di innaffiamento di strade e giardini comunali;
- c) gli impianti destinati al lavaggio delle fognature e dei servizi igienici pubblici;
- d) gli impianti degli edifici destinati ai pubblici servizi comunali;
- e) le bocche da incendio insistenti sul suolo pubblico.

**Art. 12**  
**Uso delle fontanelle pubbliche**

L'acqua delle fontane è prioritariamente , se potabile, destinata per usi domestici; inoltre, esauriti tali usi, può essere prelevata per altri usi preferibilmente agricoli.

**Art. 13**  
**Prese d'acqua per scopi particolari**

Lungo la rete di distribuzione dell'acqua potranno essere installate:

- a) bocche antincendio;
- b) bocche per l'innaffiamento stradale e dei pubblici giardini, per il lavaggio delle fognature e per qualsiasi altro scopo nell'interesse della collettività.

Chiunque manometta o faccia uso arbitrario di tali prese sarà passibile di sanzione a sensi delle leggi vigenti.

**CAPITOLO TERZO  
FORNITURE AD USO PRIVATO**

**Art. 14  
Definizione delle utenze private**

Sono considerate utenze private:  
quelle per uso domestico;  
quelle per uso di comunità non commerciali;  
quelle per usi industriali;  
quelle per uso zootecnico;  
quelle per uso extra domestico.

**Art. 15  
Forniture in zone prive di rete**

L'acqua sarà normalmente concessa per uso privato agli edifici prospicienti strade e piazze munite di tubazioni della rete idrica comunale, sia per uso domestico che per altri usi.  
In ogni caso gli allacciamenti per uso domestico hanno la precedenza sugli altri allacciamenti.  
Per gli edifici prospicienti aree non provviste di tubazioni di distribuzione, l'ufficio competente, salvo il disposto dell'art. 2, può concedere l'utenza sempre nei limiti della potenzialità dei propri impianti; in tal caso da parte del richiedente sarà corrisposto un contributo a fondo perduto per il finanziamento parziale della spesa di costruzione degli impianti necessari.  
Tale contributo sarà periodicamente stabilito o aggiornato dalla Giunta Comunale in forma proporzionale.

**Art. 16  
Diritto di rifiuto o di revoca delle forniture per usi diversi da quelli domestici**

Nel caso di forniture di acqua per usi diversi da quello domestico, e' in facoltà dell'ente rifiutare o revocare in qualsiasi momento la somministrazione, qualora si verificano condizioni eccezionali di erogazione o di servizio, o sorgano altri gravi motivi insindacabilmente valutabili dall'Ente.  
Nessun diritto, rivalsa o pretesa di risarcimento potrà, in tal caso essere rivendicata dal concessionario.

**Art. 17  
Richiesta di allacciamenti**

Per ottenere nuovi allacciamenti, i proprietari dovranno produrre apposita domanda su moduli predisposti dal Comune.  
Tale domanda dovrà essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di notorietà resa ai sensi dell'art. 4 L. 15/68 dalla quale risulti che il richiedente è in regola con tutte le norme edilizie relative all'edificabilità.  
L'usufruttuario, l'impresa costruttrice, l'amministratore dovranno essere regolarmente autorizzati.  
In caso di domande per allacciamento di edifici allo stato progettuale si dovrà allegare una situazione di mappa ed una pianta del fabbricato da costruire. L'allacciamento definitivo potrà avvenire quando l'Ufficio Tecnico trasmetterà al servizio acquedotto il relativo certificato di

abitabilità o di agibilità. L'impianto della distribuzione dell'acqua all'interno della proprietà privata, dopo l'apparecchio misuratore, e' eseguito a spese dell'utente secondo le prescrizioni tecniche che impartirà il servizio acquedotto.

Il Comune potrà concedere dietro corrispettivo e previa cauzione di L. 50.000, autorizzazione di allacciamenti idrici per manifestazioni culturali, sportive, festive o di altra natura temporanea. In tal caso la tariffa sarà computata forfettariamente previa relazione dell'Ufficio Acquedotto.

#### **Art. 18** **Oneri di allacciamento**

Accolta la domanda, il richiedente l'utenza dovrà versare:

- 1) le spese e oneri di allacciamento pari al preventivo predisposto dall'Ufficio tecnico per i lavori di scavo, posa della tubazione della rete stradale al limite della proprietà privata e spese per ripristino del terreno allo stato primitivo.
- 2) un diritto fisso di allacciamento prefissato;

#### **Art. 19** **Modalità di somministrazione**

Salvo casi eccezionali da esaminarsi di volta in volta, la somministrazione dell'acqua avrà luogo esclusivamente a flusso libero facoltativo mediante contatore.

#### **Art. 20** **Accertamento dei consumi**

La quantità dell'acqua somministrata sarà verificata mediante letture dei misuratori da effettuarsi con periodicità stabilita dall'organo competente.

#### **Art. 21** **Uso bocche d'incendio private**

Le bocche d'incendio dovranno essere utilizzate solo in caso di incendio, onde evitare disagi alla rete e l'utente sarà obbligato di denunciare al Comune, nel tempo più breve ed in ogni caso entro 24 ore, di aver adoperato la bocca d'incendio per l'uso suaccennato.

#### **Art. 22** **Distacco di alloggi allacciati ad unica presa**

In caso di divisione di uno stabile già fornito d'acqua, il proprietario più vicino alla diramazione potrà usufruire della presa già esistente previo rimborso di eventuali spese a favore del o degli altri proprietari.

Gli altri proprietari, volendo avere l'uso dell'acqua dovranno chiedere separatamente apposito allacciamento.

#### **Art. 23**

#### **Condutture private all'interno delle proprietà**

Le tubazioni della distribuzione privata che ricadono su aree scoperte all'interno delle proprietà devono essere collocate a distanza di garanzia dai canali di rifiuto ed a quota ad essi superiore. Nessun tubo dell'impianto deve sottopassare od essere posto entro fogne, pozzetti di smaltimento, pozzi neri o simili.

#### **Art. 24**

#### **Collegamenti di impianti ed apparecchi**

E' vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acque non potabili o di altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee.

L'eventuale collegamento delle condutture di acqua potabile con impianti per la produzione di acqua calda e' ammesso solo nei casi in cui sia installata idonea valvola di "disconnessione".

E' egualmente vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante.

Tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.

L'impianto interno dovrà essere elettricamente isolato dalla rete stradale con apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici.

#### **Art. 25**

#### **Impianti di pompaggio**

Le installazioni per l'eventuale sollevamento dell'acqua nell'interno degli edifici devono essere realizzate con interposizione di un serbatoio di raccolta o altra apparecchiatura idonea (disconnetore), in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua pompata, anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature.

E' assolutamente vietato, in ogni caso, l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivate da quelle stradali.

Gli schemi dell'impianto di pompaggio da adottarsi debbono essere sottoposti all'approvazione del servizio acquedotto il quale può prescrivere opportune modifiche.

#### **Art. 26**

#### **Serbatoi**

Nel caso che si renda indispensabile l'accumulo di acqua in serbatoi, la bocca di adduzione deve trovarsi al di sopra del livello massimo in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento.

Il serbatoio andrà dotato di troppo pieno e di scarico, accuratamente protetto ed in modo da evitare qualsiasi deposito estraneo.



## CAPITOLO QUARTO MISURAZIONE DEI CONSUMI

### Art. 27

#### **Tipo e calibro dei contatori**

Tipo e calibro dei contatori sono prefissati dall'ufficio in relazione all'utenza. I contatori sono di proprietà dell'Amministrazione; gli utenti quali consegnatari, sono responsabili dell'integrità dei sigilli e di qualunque manomissione e danno. La spesa per la sostituzione, a richiesta, del contatore fa carico all'utente.

### Art. 28

#### **Posizione dei contatori**

I contatori dovranno essere collocati in luogo idoneo e di facile accesso per le operazioni di lettura e manutenzione; tale luogo sarà stabilito in accordo con il servizio acquedotto. Di norma, l'installazione dei contatori sarà fatta in appositi pozzetti nella immediata vicinanza del muro di cinta perimetrale. Tutti i contatori ed il rubinetto che li precede saranno provvisti di apposito suggello di garanzia apposto dal servizio acquedotto. Per i contatori già installati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il servizio acquedotto potrà prescrivere l'esecuzione dei lavori necessari per rendere agevole la lettura disponendo, eventualmente, una diversa ubicazione del contatore. Qualora l'utente non provveda entro i 60 giorni successivi alla notifica della prescrizione potrà essere disposta la sospensione dell'erogazione.

### Art. 29

#### **Contatori in fabbricati con più utenze**

Ogni utenza deve essere munita di apposito contatore. Nei fabbricati con più utenze i contatori dovranno installarsi in un unico riquadro.

### Art. 30

#### **Custodia dei contatori**

L'utente ha obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti i pozzetti o nicchie dei contatori, la botola del pozzetto e lo sportello della nicchia. La manomissione dei suggelli e ogni altra operazione che turbi il regolare funzionamento del contatore saranno puniti con le sanzioni di legge e di regolamento.

### Art. 31

#### **Incuria e manutenzione del contatore**

Ogni danno e conseguente spesa derivanti da incuria o manomissione del contatore sono a carico dell'utente, che per casi più gravi potrà anche essere sospeso dall'utenza.

#### **Art. 32**

##### **Verifica dei contatori a richiesta dell'utente**

A richiesta dell'utente, l'ufficio provvederà alle opportune verifiche.

Qualora sia stata riscontrata tecnicamente un'irregolarità di funzionamento del contatore, il consumo dell'acqua è calcolato, con decorrenza dalla lettura dell'anno precedente, sulla base delle risultanze di prova del contatore, con eventuale rimborso del non dovuto.

Qualora fosse riscontrata l'esattezza del contatore entro i limiti di tolleranza del D.M. 21 luglio 1976 (G.U. n. 216/1976) l'utente rimborserà le spese di verifica.

#### **Art. 33**

##### **Difettosa o mancata misurazione dei consumi**

Quando per una causa qualsiasi il contatore avesse cessato di funzionare il consumo sarà commisurato dalla media dei consumi rilevati negli ultimi 3 anni o nel caso in cui l'utenza abbia un'attivazione inferiore a 3 anni dalla media dei consumi calcolati dall'inizio della stessa.

#### **Art. 34**

##### **Rimozione e spostamento dei contatori – Divieto**

I contatori non possono essere rimossi o spostati se non per disposizione del servizio acquedotto ed esclusivamente per mezzo dei suoi incaricati, con spese a carico dell'utente, da calcolare di volta in volta dall'ufficio competente.

**CAPITOLO QUINTO  
CONCESSIONI DI FORNITURA**

**Art. 35  
Titolarità della concessione**

Il titolare della concessione, con tutte le conseguenti responsabilità, e' normalmente il proprietario dell'edificio, o alloggio, ovvero l'usufruttuario o il conduttore.  
Il presente regolamento disciplina tutte le utenze, da chiunque richieste.

**Art. 36  
Richiesta di Concessione**

Ad ogni utenza, per tale intendendosi ogni contatore di erogazione, dovrà corrispondere apposita richiesta di concessione. L'utente all'atto della sottoscrizione presterà a garanzia delle obbligazioni assunte, una cauzione in denaro o nei modi di legge, nella misura stabilita dall'Ente, e comunque correlata all'entità della somministrazione, a titolo di deposito cauzionale infruttifero, che sarà restituito alla cessazione dell'utenza.

Le richieste di cui al precedente comma potranno essere sottoscritte previo l'assolvimento dei seguenti obblighi:

- a) per le nuove utenze: solo dopo che saranno stati autorizzati i lavori di allacciamento e rilasciato il certificato di abitabilità o agibilità o idoneo documento comprovante il diritto all'allacciamento.
- b) per le vecchie utenze (subingresso): in qualsiasi momento e si intenderanno automaticamente cessate le corrispondenti precedenti utenze.

**Art. 37  
Forniture provvisorie-uso cantiere**

A richiesta potrà essere accordata una fornitura provvisoria motivata da particolari usi. Tali forniture saranno concesse, compatibilmente con il normale servizio di erogazione, per la durata di tre anni, alle seguenti condizioni:

- che sia posto in opera, anche in via provvisoria, ma convenientemente protetto da offese e manomissioni, lo strumento di misurazione e che lo stesso sia accessibile per le periodiche verifiche;
- che sia applicata la tariffa corrispondente a quella dell'utenza in cui rientra la fornitura;
- che siano pagate le spese di allacciamento e sia effettuato un deposito cauzionale infruttifero in conformità alle tariffe deliberate dal competente organo.

Tutto il materiale resta di proprietà dell'Amministrazione.

**Art. 38**  
**Durata della concessione**

Le concessioni di fornitura, salvo diversa indicazione, sono a tempo indeterminato.  
L'utente, in ogni caso, può disdire la concessione in ogni momento con gli stampati predisposti dall'ufficio o a mezzo raccomandata A.R., fermo restando che la disdetta avrà efficacia solo dal giorno in cui saranno apposti al contatore i sigilli di blocco.  
L'apposizione dei sigilli di cui al precedente comma dovrà avere luogo entro 15 giorni dalla richiesta e dovrà risultare da apposito verbale da cui dovranno essere rilevabili le letture del contatore. I predetti termini possono subire variazioni nel caso agli addetti comunali non sia data la possibilità di accedere ai misuratori ma comunque non oltre i 30 giorni.

**Art. 39**  
**Uso dell'acqua**

L'utente non può derivare l'acqua per uso diverso da quello indicato nella concessione e, in particolare, non può cederla a terzi senza esplicita autorizzazione del servizio acquedotto e alle condizioni e modalità che dallo stesso ufficio saranno stabilite.  
L'autorizzazione di cui al precedente comma dovrà sempre risultare in forma scritta.

**CAPITOLO SESTO  
CONTABILIZZAZIONE DEI CONSUMI**

**Art. 40**

**Accertamento dei consumi - Lettura dei contatori**

I consumi sono determinati dalla lettura del contatore che avrà luogo di norma secondo il programma predisposto dal responsabile del servizio acquedotto.

Qualora, per causa dell'utente, non sia stato possibile eseguire la lettura, sarà rilasciata apposita cartolina per autolettura, da recapitare all'Ufficio Acquedotto a cura del titolare dell'utenza quanto prima e comunque non oltre i 15 giorni.

Il servizio acquedotto ha comunque facoltà di far eseguire, quando lo ritenga opportuno, letture supplementari. L'ufficio acquedotto potrà stabilire anche altro sistema di lettura del contatore con autolettura.

Il Servizio preposto alla bollettazione provvederà annualmente all'emissione di almeno due fatture per consumi di acqua ai vari utenti.

Dette fatture, per le utenze allacciate alla fognatura comunale, saranno comprensive anche dei costi relativi al canone fognatura e depurazione.

Gli utenti che utilizzano acqua proveniente da fonti o sorgenti non comunali ma comunque allacciati alla fognatura pubblica dovranno munirsi necessariamente di apposito contatore per consentire la verifica e la misurazione dei quantitativi di acqua sversati nel collettore comunale.

Tali utenti dovranno comunque versare il canone di raccolta e depurazione in proporzione all'acqua rilevata in forma autonoma. E' fatto obbligo, infatti, secondo le vigenti disposizioni di legge, a tutti gli utenti che si approvvigionano di acqua da fonti o sorgenti non comunali di presentare autodenuncia dei quantitativi di acqua utilizzata.

**Art. 41**

**Tariffe acqua**

Ai fini dell'applicazione delle tariffe restano definiti i seguenti usi:

- a) USO DOMESTICO - Si considera destinata ad uso domestico l'acqua utilizzata per alimentazione, per servizi igienici e per altri ordinari impieghi domestici.
- b) USO DI COMUNITA' NON COMMERCIALI - E' l'uso dell'acqua per soddisfare esigenze assimilabili a quelle domestiche di un gruppo di persone raggruppate in comunità. A titolo puramente esemplificativo, sono comunità: i ricoveri, gli ospedali, i collegi pubblici o religiosi. Non appartengono a questa categoria le scuole, sia pubbliche che private, le utenze comunali istituzionali (Municipio, biblioteca, cimiteri e impianti sportivi gestiti direttamente)
- c) USI INDUSTRIALI - Si considera destinata ad usi industriali l'acqua utilizzata con processi di lavorazione industriale.
- d) USO ZOOTECNICO - e' l'acqua destinata alle attività di allevamento degli animali.

e) USI DIVERSI - E' l'acqua destinata ad usi diversi da quelli indicati ai punti a), b), c), d).

Le tariffe di vendita dell'acqua sono stabilite e modificate periodicamente con autonomi provvedimenti dell'Amministrazione Comunale.

#### **Art. 42**

##### **Sospensione della fornitura per morosità**

Il pagamento delle bollette per la fornitura dell'acqua dovrà effettuarsi entro il termine fissato dall'Ente.

Trascorso inutilmente tale termine, l'ufficio competente provvederà all'invio di un sollecito al pagamento della fornitura.

Ove l'utente non provveda al saldo del credito nel termine di quindici giorni dalla notifica del sollecito, si provvederà alla chiusura dell'utenza o alla riduzione al minimo dell'acqua, che non sarà riattivata se l'utente non abbia regolarizzato la pendenza.

E' facoltà dell'ufficio acquedotto, ove si rendesse necessario, rimuovere il contatore.

In tali casi per la riapertura, l'utente sarà tenuto anche ad un rimborso spese pari alla cauzione versata.

Per il ritardato pagamento saranno addebitati gli interessi legali correnti. Qualora il pagamento risulti effettuato oltre 90 gg. dalla scadenza sarà altresì applicata una sanzione del 15% in ragione annua.

#### **Art. 43**

##### **Risoluzione di diritto delle concessioni**

La concessione si intende revocata senza intervento di alcun atto formale da parte dell'ufficio acquedotto quando, dopo tre mesi dalla sospesa erogazione dell'acqua per morosità dell'utente, non sia intervenuta regolarizzazione del credito dell'Amministrazione e in tutti gli altri casi previsti dal presente regolamento.

#### **Art. 44**

##### **Subentri**

Non si darà corso al rilascio di una nuova concessione qualora sia richiesta la variazione dell'intestatario nei seguenti casi:

1. Cambiamento dell'amministratore condominiale;
2. Variazione della denominazione o ragione sociale di ditta o società;
3. Separazione legale dei coniugi;
4. Successione del concessionario per "mortis causa".

In tali casi il nuovo intestatario dovrà fare richiesta su apposito modello, ed il subentro avverrà a titolo gratuito.

#### **Art. 45**

##### **Responsabilità dell'utente sull'uso e conservazione della derivazione**

L'utente deve provvedere perché siano preservati da manomissioni e da danneggiamenti gli apparecchi costituenti l'impianto e la derivazione nel tratto che corre all'interno della sua proprietà. L'utente e' quindi responsabile dei danni quivi provocati per qualsiasi causa non di forza maggiore ed e' tenuto a rimborsare le spese di riparazione.

In particolare egli deve attuare le protezioni idonee ad evitare gli eventuali pericoli di gelo.

Sono comunque a carico dell'utente le spese per il disgelo e le eventuali riparazioni o sostituzioni.

**Art. 46**  
**Portata garantita**

Gli impegni di fornitura si intendono riferiti al punto di entrata della derivazione in proprietà privata. Pertanto non saranno dovute indennità o rimborsi nel caso che, per deficienza di pressione, l'acqua non salga ai piani superiori.

Il servizio ha la facoltà di inserire nella derivazione un limitatore di portata commisurato alle massime prestazioni del contatore o, in particolari circostanze, commisurato col regime di portata della condotta.

**Art. 47**  
**Perdite, danni, responsabilità**

In caso di rottura delle tubazioni dopo il contatore l'utente è tenuto al pagamento dell'acqua fuoriuscita; qualora il consumo dovuto alla rottura superi di due volte la media annua dei consumi, oltre tale doppia media sarà addebitato all'utente l'importo ridotto del 50% tenendo conto dello scaglione più basso di riferimento del consumo regolarmente contabilizzato.

L'ufficio acquedotto dispone in questi casi, se richiesto dall'utente, e dopo opportuna verifica tecnica, l'esenzione dal pagamento del canone di raccolta e depurazione per i consumi eccedenti la consueta media.

L'utente ha il dovere di segnalare immediatamente al servizio le dispersioni che si verificassero in corrispondenza o prima del contatore.

**Art. 48**  
**Manomissioni alle condutture**

Oltre a quanto previsto ai precedenti articoli, in merito alle modalità e divieti di utilizzazione dell'impianto e dell'acqua fornita, e' fatto divieto agli utenti:

- a) di manomettere in qualsiasi modo le condutture esterne e gli apparecchi di misura, e di manovrare le valvole di arresto collocate prima del contatore;
- b) di fare derivazioni dall'interno a favore di altri proprietari o di altri inquilini;
- d) di servirsi dell'acqua per usi diversi da quelli dichiarati.

**Art. 49**  
**Variatione delle tariffe e del Regolamento**

L'ente si riserva la facoltà di modificare, previa approvazione dell'Autorità' competente, ove necessari, le tariffe e le disposizioni del presente Regolamento, dandone comunicazione all'utenza mediante pubblicazione nell'albo pretorio del Comune.

Nel caso l'utente non receda dal contratto, entro trenta giorni dalla avvenuta pubblicazione, le comunicazioni si intendono tacitamente accettate.

**Art. 50**  
**Azioni giudiziarie e reclami**

Per qualsiasi controversia che sorgesse fra l'Amministrazione dell'acquedotto e gli utenti e' competente l'autorità giurisdizionale del territorio del Comune proprietario dell'acquedotto. Eventuali reclami possono essere inoltrati dall'utente preferibilmente in forma scritta all'ufficio acquedotto presso la sede municipale.

**Art. 51**  
**Tutela rispetto al trattamento dei dati personali**

Il trattamento dei dati personali forniti dal cliente ai fini della domanda di concessione della fornitura avverrà nel rispetto della Legge n. 675 del 31/12/96, i cui adempimenti in materia di informativa all'interessato e al consenso al trattamento sono espletati al momento della sottoscrizione.

**Art. 52**  
**Referti analisi acqua potabile**

I referti microbiologici e chimici più recenti, rilevati dalla locale U.L.S.S., saranno a disposizione dell'utente su richiesta dell'utente compatibilmente con le altre informazioni che l'ufficio potrà divulgare.



**CAPITOLO SETTIMO  
DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 53  
Penalità**

Salvo i casi di falsità o di frode per i quali si procederà a norma del Codice Penale, per le contravvenzioni al presente regolamento, il trasgressore sarà punito con la sanzione amministrativa di cui all'art. 106 e seguenti del T.U. legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383 a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, secondo la gravità dei fatti.

La quantità d'acqua defraudata sarà inoltre stimata inappellabilmente dall'ufficio acquedotto, e dovrà essere pagata al costo corrispondente al momento dell'utilizzo abusivo.

L'ufficio acquedotto ha facoltà di sospendere la fornitura dell'acqua finché ogni cosa sia ridotta al suo stato normale.

**Art. 54  
Validità della fatturazione**

Gli eventuali reclami per errata misurazione del contatore od altro, non esonera l'utente dal pagamento del maggior consumo nel termine stabilito.

**Art. 55  
Tasse ed imposte**

Qualunque tassa o imposta che fosse applicata sulle forniture di acqua, sugli impianti e sugli apparecchi di misurazione, sarà ad esclusivo carico dell'utente.

**Art. 56  
Applicabilità del diritto comune**

Per quanto non previsto nel presente regolamento sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.

**Art. 57  
Decorrenza e inserimento nella raccolta dei regolamenti comunali**

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo il quindicesimo giorno dalla sua seconda pubblicazione all'albo ad avvenuta approvazione.

E' demandato alla Segreteria l'incarico di inserire il presente regolamento nella raccolta dei regolamenti comunali.

## **INDICE**

### **CAPITOLO PRIMO - Gestione dell'acquedotto**

- art. 1 - Assunzione del servizio del pubblico acquedotto - Denuncia di approvvigionamento derivato da fonti diverse
- art. 2 - Costruzione della rete idrica
- Art. 3 - Proprietà delle tubazioni
- Art. 4 - Sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti
- Art. 5 - Interruzione del servizio di erogazione
- Art. 6 - Priorità nella concessione delle utenze
- Art. 7 - Danni alle condotte e tubazioni in genere
- Art. 8 - Divieto di qualsiasi operazione sulla rete e sulle valvole di distribuzione
- Art. 9 - Chiusura temporanea e riapertura dell'utenza
- Art. 10 - Distribuzione dell'acqua

### **CAPITOLO SECONDO - Forniture per uso pubblico**

- Art. 11 - Definizione di impianti per uso pubblico
- Art. 12 - Uso delle fontanelle pubbliche
- Art. 13 - Prese d'acqua per scopi particolari

### **CAPITOLO TERZO - Forniture ad uso privato**

- Art. 14 - Definizione delle utenze private
- Art. 15 - Forniture in zone prive di rete
- Art. 16 - Diritto di rifiuto o di revoca delle forniture per usi diversi da quelli domestici
- Art. 17 - Richiesta di allacciamenti
- Art. 18 - Oneri di allacciamento
- Art. 19 - Modalità di somministrazione
- Art. 20 - Accertamento dei consumi
- Art. 21 - Uso bocche d'incendio private
- Art. 22 - Distacco di alloggi allacciati ad unica presa
- Art. 23 - Condotture private all'interno delle proprietà
- Art. 24 - Collegamenti di impianti ed apparecchi
- Art. 25 - Impianti di pompaggio
- Art. 26 - Serbatoi

### **CAPITOLO QUARTO - Misurazione dei consumi**

- Art. 27 - Tipo e calibro dei contatori
- Art. 28 - Posizione dei contatori
- Art. 29 - Contatori in fabbricati con più utenze
- Art. 30 - Custodia dei contatori
- Art. 31 - Incuria e manutenzione del contatore

- Art. 32 - Verifica dei contatori a richiesta dell'utente
- Art. 33 - Difettosa o mancata misurazione dei consumi
- Art. 34 - Rimozione e spostamento dei contatori - Divieto

#### **CAPITOLO QUINTO – Concessione di fornitura**

- Art. 35 - Titolarità della concessione
- Art. 36 – Richiesta di concessione
- Art. 37 - Forniture provvisorie – uso cantiere
- Art. 38 - Durata della concessione
- Art. 39 - Uso dell'acqua

#### **CAPITOLO SESTO - Contabilizzazione dei consumi**

- Art. 40 - Accertamento dei consumi - Lettura dei contatori
- Art. 41 - Tariffe acqua
- Art. 42 - Sospensione della fornitura per morosità
- Art. 43 - Risoluzione di diritto delle concessioni
- Art. 44 - Subentri
- Art. 45 - Responsabilità dell'utente sull'uso e conservazione della derivazione
- Art. 46 - Portata garantita
- Art. 47 - Perdite, danni, responsabilità
- Art. 48 - Manomissioni alle condutture
- Art. 49 - Variazione delle tariffe e del Regolamento
- Art. 50 - Azioni giudiziarie e reclami
- Art. 51 – Tutela e rispetto al trattamento dei dati personali
- Art. 52 – Referti analisi acqua potabile

#### **CAPITOLO SETTIMO - Disposizioni finali**

- Art. 53 - Penalità
- Art. 54 - Validità della fatturazione
- Art. 55 - Tasse ed imposte
- Art. 56 - Applicabilità del diritto comune
- Art. 57 - Decorrenza e inserimento nella raccolta dei regolamenti comunali